CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 18 dicembre 2002, n. 7038

Conferma T.A.R. Lombardia – Milano: II Sezione, 7 luglio 1995, n. 1392.

È impropria la partecipazione del Commissario alla commissione di disciplina di un comune in qualità di presidente, trattandosi di attività propriamente amministrativa riservata ai dirigenti dell'ente.

Omissis.
Viene in decisione l'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal signor … diretto all'annullamento di irrogazione di sanzione disciplinare disposta dal Commissario prefettizio del Comune con provvedimento n. 1182/cs del 20 novembre 1993.
Va precisato che il provvedimento intendeva sanzionare le critiche tutt'altro che benevole del dipendente nei confronti del Commissario Prefettizio e di dirigenti dell'Amministrazione comunale affidate a una lettera aperta pubblicata su un quotidiano locale e su uno a diffusione nazionale.
Il … accusava quei soggetti di essere artefici di una azione distruttiva del progetto politico in campo culturale, di comportamenti scorretti, di disattenzione verso il sociale e la cultura.
Va altresì precisato che la Commissione di disciplina era presieduta dal Commissario Prefettizio (pesantemente chiamato in causa dal …).
Il Tribunale amministrativo lombardo ha evidenziato la difformità dai canoni di corretto svolgimento della funzione paragiurisdizionale tipica del procedimento disciplinare nella presenza del Commissario prefettizio quale presidente della Commissione stessa e ha, per l'effetto, annullato il provvedimento contestato.
L'appello tende a sminuire la valenza di forte critica della lettera del … nei confronti del Commissario prefettizio per legittimarne la partecipazione ai lavori della Commissione di disciplina in qualità di Presidente.
L'argomentazione è smentita dai fatti e non è corretta sotto diversi profili.
In primo luogo va ribadito che la critica sicuramente pesante e sostanzialmente diffamatoria aveva come primo bersaglio il Commissario prefettizio per le evidenti implicazioni connesse allo svolgimento dell'azione di politica amministrativa.
Si rammenta che il Commissario prefettizio sostituisce per legge gli organi politici del Comune, essendo la gestione amministrativa affidata alla dirigenza dell'ente, come si evince dalla lettura dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi sostituito quanto meno in parte dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Di qui due evidenti conseguenze:
la prima concerne l'obiettivo nesso tra critica alla politica culturale del Comune e l'unico soggetto cui la stessa va riferita, in carenza di organi elettivi;
la seconda riguarda l'improprietà della partecipazione di un organo straordinario a valenza di indirizzo politico amministrativo a un'attività propriamente amministrativa e di gestione del personale, che la legge sulle autonomie locali riserva ai dirigenti dell'ente stesso.
Quand'anche lo statuto o il regolamento dell'ente lo avessero consentita (circostanza che rimane allo stato di ipotesi e che non conviene coltivare con apposita istruttoria per le seguenti considerazioni), la partecipazione del Commissario prefettizio era inibita dalle ragioni ottimamente esposte dal Giudice di prime cure: il contrasto con elementari principi di buon senso, prima ancora che di diritto, della commistione tra soggetto giudicante e persona offesa.
Omissis.